

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2019, n. 223

**Modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana - avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Vista la legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia);

Vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 52 (Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la L.R. 14/2007 "Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale";

Visto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10 e prorogato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale regionale 31 marzo 2017, n. 15;

Preso atto della Risoluzione n. 140 approvata nella seduta del Consiglio Regionale del 1° febbraio 2017, ad oggetto: Definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, nella quale alla Giunta Regionale era assegnato il compito di:

- predisporre linee guida per la determinazione delle aree non idonee, attraverso un'intesa con i comuni interessati ed una ricognizione che tenga conto sia dei vincoli esistenti di natura paesaggistica e ambientale, sia della vocazione produttiva del territorio in oggetto, a partire dalle produzioni agricole di particolare pregio;

- richiedere ai Comuni interessati la formulazione, sulla base delle dette linee guida, della loro proposta di individuazione delle aree considerate non idonee per lo sfruttamento dell'energia geotermica all'interno dei confini comunali, coerentemente con la loro pianificazione urbanistica;

Dato atto che con DGRT 516/2017 sono state approvate le linee guida per l'identificazione delle Aree Non Idonee all'attività geotermoelettrica in Toscana, sulla

scorta dei contenuti dell'Allegato 3 del D.M. 10/9/2010 "Linee guida nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Visto che 51 amministrazioni comunali della Toscana hanno fatto pervenire le loro proposte in materia di Aree Non Idonee alle attività geotermoelettriche;

Dato atto che:

- è stata svolta un'attività istruttoria interna agli uffici della Giunta relativamente alle proposte di cui al punto precedente, ai fini della valutazione della coerenza di tali proposte con le linee guida regionali di cui alla DGRT 516/2017

- tale istruttoria è stata illustrata dall'Assessore all'Ambiente nella seduta n.120 della Quarta Commissione Consiliare del 18/09/2018;

Preso atto inoltre della Risoluzione n. 223 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 20 novembre 2018, ad oggetto: In merito all'aggiornamento del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) con la definizione delle aree non idonee (ANI) per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, nella quale si chiedeva, fra l'altro, di verificare la necessità, contestualmente alla modifica del PAER, di un intervento sugli strumenti di pianificazione territoriale;

Vista la nota dell'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative del 10/01/2019, nella quale si danno indicazioni affinché l'integrazione al PAER nasca e venga approvata conforme al PPR;

Vista la legge regionale legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)";

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

Viste le disposizioni procedurali di cui al Titolo II, Capo I, della suddetta l.r. 65/2014;

Vista la Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 del Consiglio regionale che approva il "Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020";

Visto il d.p.g.r. 24/R/2011 "Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione della Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione

ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”);

Visto l'articolo 17 della l.r. 65/2014 che definisce i contenuti dell'atto di avvio del procedimento e stabilisce che si proceda alla trasmissione, a tutti i soggetti interessati, di un'apposita comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuto di nominare in qualità di responsabile del procedimento il Direttore della direzione “Ambiente ed Energia”;

Ritenuto di incaricare il suddetto responsabile del procedimento di trasmettere, ai sensi della l.r. 65/2014, la comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, nonché, ai sensi della l.r. 10/2010, di inviare ai soggetti competenti in materia ambientale il documento relativo alla procedura di VAS;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 7 febbraio 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

- di avviare, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014,

il procedimento relativo alla “Modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale” di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare il documento di avvio del procedimento allegato al presente atto (allegato A);

- di nominare in qualità di responsabile del procedimento il Direttore della direzione “Ambiente ed Energia”;

- di incaricare il suddetto responsabile del procedimento di trasmettere, ai sensi della l.r. 65/2014, la comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, nonché contestualmente, ai sensi della l.r. 10/2010, di inviare ai soggetti competenti in materia ambientale il documento relativo alla procedura di VAS.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

**Allegato A**

**REGIONE TOSCANA**



**GIUNTA REGIONALE**

**MODIFICA DEL PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE**

**ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di  
produzione di energia geotermica in Toscana**

---

**Documento di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 65/2014**

**gennaio 2019**

**INDICE**

**ELEMENTI IDENTIFICATIVI**

**1. MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA**

**2. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO**

**3. SPECIFICAZIONE DEI NUOVI CONTENUTI DEL PIANO**

**4. ENTI E ORGANI PUBBLICI TENUTI A FORNIRE APPORTI TECNICI E CONOSCITIVI IDONEI A INCREMENTARE IL QUADRO CONOSCITIVO E TERMINI PER IL RICEVIMENTO DEI CONTRIBUTI**

**5. ENTI E ORGANI PUBBLICI COMPETENTI ALL'EMANAZIONE DI PARERI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI RICHIESTI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**

**6. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLA MODIFICA DEL PIANO**

**ELEMENTI IDENTIFICATIVI**

DENOMINAZIONE **MODIFICA DEL PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE**

RIFERIMENTI NORMATIVI **D.LGS. 22/2010 - L.R. 39/2005 - L.R. 17/2015 – L.R. 14/2007**

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI **PAER (D.C.R.T. 10/2015)**

ASSESSORE PROPONENTE **FEDERICA FRATONI**

DIREZIONE **AMBIENTE ED ENERGIA**

DIRIGENTE RESPONSABILE **EDO BERNINI**

## 1. MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA

Nella seduta del 1° febbraio 2017 il Consiglio Regionale ha approvato la Risoluzione n.140 *“in merito alla definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana.*

La Risoluzione sottolinea l'importanza che la geotermia riveste nella politica energetica della Toscana e richiama la LR 17/2015 *“Disposizioni urgenti in materia di geotermia”* e la LR 52/2016 *“Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005”*, entrambe volte a garantire un corretto inserimento territoriale dell'attività geotermoelettrica. Viene tuttavia evidenziata la necessità di regolamentare in maniera più stringente il tema dell'inserimento nel territorio, attraverso l'individuazione di aree non idonee (ANI), in analogia con le restanti fonti di energia rinnovabile.

Il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), istituito dalla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), ed approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10, tra gli allegati al disciplinare, individua le aree non idonee alla produzione di energia elettrica da impianti eolici, a biomasse e fotovoltaico.

Ai fini dell'individuazione dell'idoneità o non idoneità delle aree del territorio regionale, sono stati considerati vincoli preesistenti su quelle aree, quali, ad esempio, i siti inseriti nella lista del patrimonio UNESCO; le aree ed i beni immobili di interesse culturale, come individuati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), o quelli dichiarati di notevole interesse pubblico (articolo 136 d.lgs. 42/2004), i parchi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali (altresì tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1, lettera f) e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).

In quest'ottica il Consiglio regionale dà indicazioni affinché, anche per l'attività geotermoelettrica, vengano definite le aree non idonee, che tengano conto delle caratteristiche e dei vincoli paesaggistici e ambientali insistenti sulle diverse aree della regione, nonché della presenza di produzioni agricole di particolare pregio, prevedendo il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali interessate, prioritariamente di quelle attualmente sede di concessioni di coltivazione e di permessi di ricerca.

Con DGRT 516/2017 sono state approvate le linee guida per l'identificazione delle Aree Non Idonee all'attività geotermoelettrica in Toscana, sulla scorta dei contenuti dell'Allegato 3 del D.M. 10/9/2010 *“Linee guida nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”*.

51 Amministrazioni Comunali della Toscana hanno fatto pervenire le loro proposte, che sono state valutate da una commissione interna agli uffici regionali ai fini della valutazione della coerenza di tali proposte con le linee guida regionali di cui alla DGRT 516/2017. E' stata pertanto predisposta una relazione istruttoria, illustrata nella seduta n.120 della Quarta Commissione Consiliare del 18/09/2018.

Con la Risoluzione n. 223, approvata nella seduta del 20 novembre 2018, il Consiglio regionale invita la Giunta a predisporre la proposta di adeguamento del PAER ed a valutare la necessità di un contestuale intervento sugli strumenti di pianificazione territoriale regionale.

A seguito di contatti con l'Assessorato alle infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative è stato stabilito che il raccordo con il PIT-PPR sarà garantito in sede di conformazione del PAER stesso al Piano di Indirizzo Territoriale.

## 2. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

### Contesto normativo

La prima norma in materia mineraria dell'ordinamento italiano, tuttora in vigore, è il Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443, basato sul principio che la disponibilità del sottosuolo dovesse essere svincolata da quella della superficie, per cui veniva stabilito un regime di tipo concessorio per la ricerca e la coltivazione mineraria. Successivamente, fu adottata una legge specifica in materia di geotermia: la legge n.896 del 9 dicembre 1986 e il suo Regolamento di Attuazione, il DPR n. 395 del 9 dicembre 1991, costituirono, per diversi anni, la normativa di riferimento per il rilancio e la disciplina della geotermia in Italia. Con il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato, relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazioni di minerali solidi e risorse geotermiche sulla terraferma, sono state delegate alle regioni. In ultimo, il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, ha determinato una sorta di liberalizzazione dell'attività geotermoelettrica, che ha visto la presentazione, in Regione Toscana, di un numero considerevole di istanze di permessi di ricerca volti al reperimento della risorsa anche a temperature inferiori a quelle tradizionali dell'"alta entalpia", prefigurando uno sviluppo della cosiddetta "media entalpia", caratterizzata da impianti di ridotte dimensioni e con minori impatti ambientali. Con il D. L.gs. 28/2011 è stata introdotta la fattispecie degli "impianti pilota" sperimentali, caratterizzati da reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con potenza nominale installata non superiore a 5 MWe per ciascuna centrale. L'Autorità competente per la loro autorizzazione è il Ministero dello Sviluppo Economico, che acquisisce intesa con la Regione interessata.

Recentemente, due norme regionali sono intervenute sul tema dell'inserimento dell'attività geotermoelettrica nel territorio toscano:


- la L.R. 16 febbraio 2015, n.17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia), con la quale la Regione ha preso atto della necessità di realizzare uno studio volto a commisurare il numero e la localizzazione dei pozzi esplorativi all'esigenza di installazione di nuova potenza geotermoelettrica assicurando, al contempo, un equilibrato sviluppo del territorio;
- la L.R. 3 agosto 2016, n. 52 (Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005), che prevede la ricerca di un'intesa, da avviarsi contestualmente all'avvio del procedimento autorizzativo, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione degli impianti geotermoelettrici.

Infine è attualmente in fase di pubblicazione la Legge Regionale "Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997".



### Base conoscitiva

Attualmente le concessioni geotermiche in essere sono 9, tutte intestate ad Enel Green Power S.p.A.; comprendono 34 centrali (37 gruppi di produzione) con una *potenza installata netta* di 761 MW (916 MW di potenza installata lorda), cui si andranno ad aggiungere i 20 MW, autorizzati ma non ancora in esercizio, della nuova centrale Monterotondo". La produzione è pari a circa 5,8 mld di Kwh, il 30% dell'energia elettrica totale prodotta in Toscana.

Le 9 concessioni si estendono sul territorio di 17 Comuni delle province di Pisa, Siena e Grosseto.





Sono sviluppate inoltre attività di ricerca, anche da parte di società diverse da Enel, per iniziare la produzione di energia elettrica da media entalpia: i permessi di ricerca in corso sono 18, per 3 permessi è stato effettuato il riconoscimento della risorsa e siamo in attesa che le Società presentino istanza di concessione, mentre in 2 casi è in corso il procedimento per il rilascio della concessione; sono inoltre presenti sul territorio regionale 5 permessi “pilota” di competenza statale e 4 nuove istanze di permessi ordinari.



Permessi in corso

Istanze di concessione e riconoscimento risorsa



Istanze di permessi di ricerca

Permessi pilota

Il PAER attualmente in vigore prevede un incremento della potenza geotermoelettrica in Toscana (basato per lo più sullo sviluppo degli impianti a media entalpia) pari a circa 150 MW, così come ipotizzato dalle previsioni del burden sharing per la nostra regione. Recentemente, la graduatoria del Registro Incentivi DM 23/6/2016 vede la presenza di 5 permessi di ricerca ricadenti sul territorio toscano ( n. 1 permesso di ricerca ordinario e n. 4 permessi pilota, di competenza statale), con uno sviluppo di potenza complessiva pari a 20,7 MW (estendibile a 25 MW)

### 3. SPECIFICAZIONE DEI NUOVI CONTENUTI DEL PIANO

Le ANI, strumento introdotto dal DM 10/9/2010 “Linee guida nazionali per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” consentono di individuare delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; sono individuate dalle Regioni nell'ambito dei propri atti di pianificazione energetica.



Le ANI sono, come detto, uno *strumento* che non si configura come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'*iter* di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio.

Nel caso specifico, la modifica del PAER prevede l'individuazione di Aree non idonee (ANI) per Impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica: la non idoneità si riferisce all'impianto nella sua complessiva filiera di estrazione (pozzo) ed utilizzo della risorsa (centrale), non si riferisce alle infrastrutture di collegamento quali linee elettriche, termodotti, strade.

Inoltre, il tema della non idoneità non investe l'intera fase della ricerca: le limitazioni in tal senso sono soltanto quelle eventualmente imposte in sede di valutazione di impatto ambientale. Ciò anche in considerazione del fatto che per la risorse geotermica, diversamente dalle altre fonti (sole, vento, biomassa, acqua, ecc.) è fondamentale conoscere nel dettaglio le caratteristiche del campo geotermico e del fluido stesso: solo a partire da tali acquisizioni è possibile infatti determinare se sia praticabile lo sfruttamento della risorsa e, in caso positivo, stabilire tipologia e potenza degli impianti. Pertanto le ANI non sono concepite e non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria.

Sulla base delle indicazioni della richiamata Risoluzione CR n.140/2017, è stata svolta una istruttoria al fine di verificare le proposte delle Amministrazioni Comunali, con particolare attenzione all'esame della correttezza delle indicazioni fornite rispetto alla vincolistica indicata dal DM 10/9/2010.

I 51 Comuni che hanno inviato le proposte sono i seguenti:

Comuni geotermici : Abbadia San Salvatore, Castel Del Piano, Castelnuovo Val di Cecina, Chiusdino, Montecatini Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Montieri, Piancastagnaio, Pomarance, Radicofani, Radicondoli, Roccalbegna, San Casciano dei Bagni.

Comuni confinanti: Bibbona, Campagnatico, Casole d'Elsa, Castagneto Carducci, Castell'azzara, Castiglione d'Orcia, Cetona, Cinigiano, Follonica, Gavorrano, Guardistallo, Montalcino, Monticiano, Pienza, Riparbella, Roccastrada, Sarteano, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sovicille, Volterra.

Altri Comuni: Bientina, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme/Lari, Castelfiorentino, Chianni, Empoli, Magliano in Toscana, Montescudaio, Palaia, Pistoia, San Quirico d'Orcia, Terricciola, Ponsacco.

#### *Le proposte delle Amministrazioni*

In linea generale, la lettura fornita dai comuni sulla base degli strumenti normativi utilizzati per l'individuazione delle aree non idonee è stata sostanzialmente corretta.

Nella maggior parte dei casi, i vincoli richiamati sono stati utilizzati come unico riferimento per salvaguardare la quasi totalità del territorio dei comuni citati; solo in pochi casi c'è stata una valutazione aggiuntiva, per quanto approssimativa, a supporto della non idoneità dei luoghi.

In molti casi, la non idoneità è stata estesa alla totalità del territorio comunale: in questi casi è opportuno ricordare che vi sono aree che non possono essere incluse fra quelle non idonee, quali ad esempio le aree industriali ed artigianali nelle quali, per quanto riguarda almeno la tipologia di impianti a media entalpia (ciclo binario), non può essere esclusa a priori la realizzazione dell'impianto.

Ai fini della valutazione di non idoneità del territorio alla realizzazione di impianti geotermici occorre infatti considerare, oltre alla vincolistica prima richiamata, fattori quali la tipologia

di impianto da realizzare, la vocazione economica del territorio (nelle sue caratteristiche sia di stato che dinamiche), il grado di saturazione rispetto alla presenza di impianti geotermici o altri impianti agricolo-industriali.

Ad esempio, un impianto geotermico a reimmissione dei fluidi (ciclo binario), come la quasi totalità di quelli attualmente proposti nel territorio regionale, ha una taglia che non supera i 5 MW. Il suo impatto nel territorio è assimilabile a quello di un capannone industriale/agricolo.

In merito alla vocazione economica e alle dinamiche che caratterizzano lo sviluppo socioeconomico delle realtà locali, si segnala che anche in questo caso non vi può derivare una valutazione univoca né avulsa da considerazioni di ordine politico. L'aspetto da considerare riguarda infatti l'effetto compensativo di cui la realizzazione di un impianto geotermico dovrà accompagnarsi (in aggiunta a quanto previsto dalla normativa specifica). Tanto più spiccata sarà la vocazione agricola, agrituristica o altro, e tanto più tale vocazione contribuirà (anche in termini dinamici) allo sviluppo del territorio, tanto maggiore dovrà risultare il contributo compensativo che l'attività geotermica dovrà garantire per insediarsi nel territorio.

Si ritiene opportuno ribadire che i vincoli localizzativi identificati dai Comuni, pur essendo ricompresi nell'elenco di cui al DM 10/9/2010, non possono essere considerati preclusioni assolute alla realizzazione di un impianto geotermico; devono infatti essere messi in relazione a quanto stabilito negli strumenti di pianificazione territoriale della Regione Toscana soprattutto in riferimento alla tipologia degli impianti di alta entalpia che dovrebbe essere per lo più confinata nelle aree storicamente vocate all'attività geotermoelettrica.

In altri termini, con l'individuazione delle aree non idonee non viene esclusa in maniera assoluta la possibilità di agire, salvo segnalare che in quelle aree sarà relativamente più difficile ottenere le necessarie autorizzazioni.

#### **4. ENTI E ORGANI PUBBLICI TENUTI A FORNIRE APPORTI TECNICI E CONOSCITIVI IDONEI A INCREMENTARE IL QUADRO CONOSCITIVO E TERMINI PER IL RICEVIMENTO DEI CONTRIBUTI**

L'elenco degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo allegato, ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata comprende:

Le Province

La Città Metropolitana di Firenze

I Comuni

Le Unioni di Comuni

Il COSVIG S.c.r.l.

Il Segretariato Regionale MiBAC

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Arezzo, Siena e Grosseto

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno

L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (Toscana centro, costa, sud) (rifiuti)

L'Autorità Idrica Toscana (acque)

L'Autorità di Bacino Distrettuale (Appennino Settentrionale ed Appennino Centrale)  
I Consorzi di Bonifica (Toscana Nord, Alto Valdarno, Medio Valdarno, Basso Valdarno, Toscana Costa, Toscana Sud)

Gli Enti Parco Nazionali (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco dell'Arcipelago Toscano e Parco dell'Appennino tosco-emiliano)

Gli Enti Parco Regionali (Parco della Maremma, Parco Alpi Apuane e Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli)

Le ASL

L'ARPAT

Le Regioni confinanti (Lazio e Umbria)

Settori Regionali interessati appartenenti alle seguenti Direzioni:

- Ambiente ed energia
- Urbanistica e Politiche Abitative
- Difesa del Suolo e Protezione civile
- Agricoltura e sviluppo rurale
- Attività produttive

Il termine per la presentazione degli apporti tecnici e conoscitivi da parte degli enti sopra indicati è stabilito in 60 giorni dalla trasmissione del documento di avvio della procedura.

#### **5. ENTI E ORGANI PUBBLICI COMPETENTI ALL'EMANAZIONE DI PARERI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI RICHIESTI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**

Non si individuano enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell'approvazione della modifica del PAER.

#### **6. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLA MODIFICA DEL PIANO**

Il procedimento di variante all'attuale P.A.E.R. si svolge dando opportuno spazio ai momenti di confronto, informazione e partecipazione, secondo quanto previsto dalle normative regionali in materia di governo del territorio (l.r. 65/2014) e in materia di Valutazione Ambientale Strategica (l.r. 10/2010) che disciplinano i vari snodi previsti nel processo di formazione.

Il presente programma delle attività di informazione e partecipazione, di cui all'art. 17 lett. e della l.r. 65/2014, assicura il rispetto dei livelli prestazionali d'informazione e partecipazione previsti dal regolamento regionale n. 4/R/2017 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione), nonché dei livelli partecipativi uniformi di cui alle Linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale del 16/10/2017, n. 1112 (Approvazione delle linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della l.r. 65/2014 Norme per il Governo del territorio e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017).

Per assolvere all'obbligo d'informazione dei cittadini e soggetti interessati, viene garantita l'accessibilità agli atti e documenti del progetto e la trasparenza delle informazioni attraverso la pagina web del Garante regionale, nella quale vengono inseriti: il link a tutti i documenti del progetto; le attività in corso nelle diverse fasi del procedimento; il rapporto del garante preliminare

all'adozione; la delibera di adozione e le successive attività di informazione fino alla delibera di approvazione.

Sulla stessa pagina, ai sensi dell'art. 3 delle Linee guida approvate con DPGR 1112/2017, verrà pubblicata una sintesi dei contenuti della modifica del PAER.

I cittadini e soggetti interessati potranno sempre chiedere chiarimenti e informazioni scrivendo all'indirizzo:

[garante@regione.toscana.it](mailto:garante@regione.toscana.it)

Per garantire una partecipazione più ampia possibile, tenuto conto dei contenuti e della scala territoriale del piano, vengono adottate le seguenti modalità, da attivarsi prima e dopo l'adozione da parte del Consiglio regionale, che saranno coordinate nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 36 della l.r. 65/2014 e del divieto di aggravio procedimentale.

In riferimento alla l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio), le attività di partecipazione si svolgono dall'avvio del procedimento fino alla approvazione del piano con le modalità di cui al presente programma.

In particolare, nella fase intercorrente tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano verrà attivata la partecipazione di tutti i cittadini e soggetti interessati attraverso le seguenti modalità:

1. un primo incontro pubblico di presentazione del progetto di paesaggio aperto a tutti i cittadini e a tutti i soggetti interessati, da organizzarsi in Firenze con l'obiettivo specifico di inquadrare il percorso, il contenuto e gli obiettivi del piano e di raccogliere contributi.

2. Un form pubblicato sulla pagina web del Garante da compilarsi da parte dell'interessato e nel quale verranno inseriti i dati del partecipante e il contributo partecipativo, attivo per 60 gg.

Dell'attivazione del form sarà data informazione mediante comunicato stampa e avviso sulla pagina web del Garante e nelle pagine web dedicate a Territorio e Paesaggio del sito istituzionale della Regione Toscana.

Questa forma di partecipazione digitale ha l'obiettivo di consentire il coinvolgimento di tutti i cittadini singoli e associati e dei soggetti interessati nella fase di formazione del piano anteriormente all'adozione, come richiede la l.r. 65/2014, tenuto conto della scala regionale.

Il Garante, all'esito di tale partecipazione digitale, procederà ad esaminare da un punto di vista oggettivo e soggettivo i contributi pervenuti.

3. All'esito del form e considerati i contributi pervenuti tramite il form, verrà organizzato un secondo incontro pubblico da organizzarsi in Firenze, aperto a tutti i cittadini e soggetti interessati, ai sensi dell'art. 4 delle Linee guida approvate con DPGR 1112/2017 ed avente quindi ad oggetto lo statuto del territorio, in attuazione dell'art.6, comma 3, della l.r. 65/2014.

Nella fase intermedia del procedimento, il Garante redige il rapporto da allegare all'atto di adozione ai sensi dell'art. 18 comma 3 della l.r. 65/2014, nel quale evidenzia le iniziative assunte in attuazione del programma e i risultati dell'informazione e partecipazione svolta, in termini di proposte di contenuto di piano emerse dalla partecipazione sulle quali l'amministrazione procedente dovrà operare motivatamente le proprie determinazioni.

Il rapporto finale sulle attività di partecipazione realizzate nella procedura di VAS viene ricompreso nel rapporto del Garante da allegare alla delibera di adozione.

Viene così assicurato il coinvolgimento dei soggetti istituzionali fin dall'inizio del procedimento.

Successivamente all'adozione, il Garante cura le ulteriori attività d'informazione e partecipazione in relazione alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni.

Nel presente procedimento il garante dell'informazione e partecipazione ex art.36 l.r. 65/2014 è individuato nel garante regionale dell'informazione e partecipazione Avv. Francesca de Santis, nominato con decreto del Presidente n.83 del 18/05/2016.